

Principi di esecuzione

Di cosa si tratta

VZ Banca di Deposito SA (di seguito «banca») s’impegna a compiere sforzi adeguati per ottenere il miglior risultato possibile quando esegue gli ordini dei clienti relativi a strumenti finanziari, tenendo conto di tutti i costi e rischi. I presenti principi di esecuzione descrivono le relative misure applicate dalla banca in caso di ordini dei clienti. In tal modo vengono in particolare attuati gli obblighi della banca risultanti dalle disposizioni normative e legali.

1. Entità

I presenti principi di esecuzione della banca si applicano:

a. alla trasmissione e all’esecuzione di ordini dei clienti a nome dei clienti

Questo tipo di operazioni è eseguito su commissione in caso di ordini relativi a strumenti finanziari.

b. richiesta di prezzi e negoziazione con la banca come controparte

Questo tipo di operazioni è eseguito, in particolare, in caso di transazioni in valuta estera e di operazioni sul mercato monetario (ad es. depositi a termine) con la banca. Si tratta dell’esecuzione di ordini dei clienti per operazioni a prezzo fisso (vedi «Operazioni a prezzo fisso») al di fuori di un mercato organizzato, direttamente con la banca.

2. Esecuzione e trasmissione degli ordini

La banca non ha alcun collegamento diretto a una borsa; essa si procura l’accesso ai mercati tramite broker e piattaforme di negoziazione, che garantiscono l’accesso alle rispettive piazze di esecuzione e trasmette a tali enti le operazioni su commissione conformemente alle istruzioni dei clienti o a tutela degli interessi.

Le istruzioni dei clienti sono trattate in ogni momento in via prioritaria (vedi «Istruzioni del cliente») e, se possibile, comunicate al relativo broker.

a. Schema di routing

La scelta del broker o della piattaforma di negoziazione previsti si basa su uno schema predefinito di routing che tiene in considerazione i criteri quali il corso, i costi, la rapidità, nonché la probabilità dell’esecuzione e dello svolgimento. I criteri sono valutati, ponderati e classificati periodicamente sulla base dei dati disponibili. In caso di divergenze incompatibili tra le istruzioni dei clienti e lo schema di routing, viene sempre data la priorità alle istruzioni dei clienti.

b. Verifica periodica

Lo schema di routing è ricalibrato almeno una volta all’anno sulla base dei dati più recenti e documentato. Qualora sussistano indizi che sollevano dubbi in merito alla validità di uno o più criteri, ponderazioni o valutazioni, la banca può adeguare in qualsiasi momento lo schema di routing per tutelare gli interessi dei clienti.

c. Documentazione e informazioni per i clienti

Tutte le valutazioni, le ponderazioni e gli adeguamenti dello schema di routing sono registrati internamente. Le esecuzioni sulle piattaforme di negoziazione sono documentate e archiviate separatamente. Su richiesta del cliente, per singoli ordini impartiti dallo stesso, la banca fornisce i dettagli in merito all’esecuzione effettiva dell’ordine.

3. Processo di ammissione e verifica dei broker

La banca gestisce un esteso processo di ammissione e verifica per tutti i broker e le controparti sulle piattaforme di negoziazione. I partner commerciali sono verificati periodicamente.

La banca si riserva di creare ulteriori relazioni con broker e/o collegamenti diretti a borse o piattaforme di negoziazione, nel rispetto del processo di ammissione, per avere la migliore qualità di esecuzione possibile.



4. Ordini dei clienti a tutela degli interessi

La banca piazza gli ordini senza esplicite istruzioni dei clienti presso i corrispondenti broker a tutela degli interessi secondo lo schema di routing, alla voce «Esecuzione e trasmissione degli ordini», o li esegue tramite piattaforme di negoziazione. I broker sono istruiti a utilizzare tutti i mercati a loro disposizione, nel rispetto della loro policy di Best Execution. Tra le possibili piazze di esecuzione si annoverano: borse regolamentate, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o piazze totalmente al di fuori delle borse.

5. Istruzioni del cliente

Istruzioni specifiche dei clienti in merito alla relativa esecuzione (ad es. indicazione di una piazza di esecuzione) vengono prese in considerazione per quanto possibile.

I clienti prendono atto che tali istruzioni possono ostacolare la banca nei propri sforzi per ottenere il miglior risultato possibile e quindi influenzare durevolmente la qualità dell'esecuzione. Qualora siano impartite delle istruzioni, la banca è quindi esonerata dal rispetto dei presenti principi di esecuzione e l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile è considerato adempiuto.

Nell'interesse dei clienti, la banca si riserva il diritto di bloccare ordini corredati di istruzioni che si prevede abbiano un influsso notevole sull'esecuzione e di consultarsi con i clienti prima di trasmettere l'ordine. Ciò può ad esempio verificarsi in caso di mancanza di liquidità sul mercato nel luogo di esecuzione desiderato.

6. Operazioni a prezzo fisso

Alla stipula di un'operazione a prezzo fisso si perfeziona un contratto di compravendita tra la banca e il cliente. La banca interviene in tal caso nei confronti del cliente quale acquirente o venditrice di strumenti finanziari. La banca garantisce che queste operazioni siano eseguite a condizioni di mercato. Tutte le transazioni sono documentate e archiviate.

